

# IL CERTIFICATO NON SCADA!

Qualche questura "creativa" ha preso spunto dalla infelice formulazione del decreto 204/10, per chiedere a chi ha il porto d'armi da decenni di rifare l'abilitazione al maneggio armi. Ma il decreto non dice questo, e il certificato non ha scadenza!



Di Edoardo Mori

**D**opo il decreto legislativo 204/2013, l'articolo 8 della legge 110/1975 ora recita: "Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopraccitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione... (omissis). Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi... (omissis). La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

La questura di Napoli avrebbe richiesto a un cittadino in possesso del porto di licita per una caccia da oltre dieci anni di rifare l'abilitazione al maneggio armi. Ma non è quello che dice il decreto 204/10

## E QUINDI?

La norma è stata modificata usando con organi che senz'altro non erano nobili come i piedi ed è del tutto oscura. I dubbi sorgono dalla lettura del comma che inizia con le parole "Coloro che". Stando alla lingua italiana la frase, sciolta per dire in positivo ciò che essa stabilisce al contrario in negativo, dice che il cittadino che presenta per la prima volta una istanza per svolgere le attività di fabbricazione, commercio e riparazione di armi deve avere il certificato di idoneità tecnica (che non è il certificato maneggio armi del Tsn, ma una idoneità accertata con esame presso le prefetture, ma chi ha scritto la norma non lo sapeva). Dice inoltre che il cittadino che presenta per la prima volta una domanda di licenza di porto d'armi è esentato dall'esibire (errore: il cittadino non deve mai esibire o produrre certificati di una pubblica amministrazione, ma è sufficiente che dichiaro di averli) il certificato maneggio armi se nei dieci anni precedenti: a. Ha prestato servizio militare o di polizia; b. È stato funzionario di ps; c. Inoltre è esentato dall'esibire il certificato... se ce lo ha già! Disposizione che Totò avrebbe qualificato "da scompisciarsi!", ma così hanno scritto e non ci posso fare nulla. La limitazione temporale per chi abbia prestato servizio armato non può essere riferita a chi esibisca il certificato; la frase prevede ciò per chi in passato ha prestato il servizio armato e quando parla di chi ha il certificato del Tsn usa il verbo

al presente e non ha senso una frase in cui si scrive "chi nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza esibisce..."

Quindi è chiaro che le disposizioni su chi ha prestato servizio armato non riguardano il cittadino che vuol fabbricare o commerciare armi perché sono richieste nozioni e accertamenti che nulla hanno a che vedere con il servizio militare o in polizia. Per il cittadino che invece vuole una licenza di porto d'armi, non cambia nulla: se ha fatto il servizio militare è considerato valido per tutta la vita; se non lo ha fatto deve andare al Tsn e ottenere un certificato che vale per tutta la vita, inoltre è rimasto immutato l'ultimo comma in cui si dice che non deve possedere l'idoneità tecnica o il maneggio armi chi già ha una delle licenze indicate; perciò mai per un rinnovo di licenza.

### IL SIGNIFICATO PROFONDO

La nuova norma può avere un solo significato: chi ha prestato servizio armato si ritiene abile al maneggio delle armi, per dieci anni dal congedo, senza bisogno che vada al Tsn.

È probabile che chi ha scritto la nuova norma nel 2010 volesse stabilire un limite temporale alla validità del servizio militare e del certificato del Tsn (è una nota fissa del ministero, già espressa in un parere del 2004), ma fissa era e fissa è rimasta. Nella nuova norma nulla viene detto al riguardo.

Nel 2010 la norma era stata spacciata dallo stesso Ministero come diretta a porre un limite tempora-

### L'IDONEITÀ AL MANEGGIO SI AUTOCERTIFICA

La legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto una notevole innovazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, stabilendo che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni medesime, oppure sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell'interessato. In parole povere, una questura non può chiedere a un cittadino un certificato di idoneità al maneggio delle armi una volta che il cittadino ha svolto il relativo corso-esame al Tsn, non è affatto necessario che il Tsn rilasci al cittadino un diploma, né (soprattutto) il cittadino è tenuto a presentare il suddetto certificato, che deve (non può, deve) essere sostituito o da un'autocertificazione, o da una verifica d'ufficio svolta dalla questura medesima. Quindi, il cittadino non è obbligato a farsi rilasciare alcun diploma (perché non è più un certificato, ma solo un diploma) dell'avvenuto superamento del corso-esame di idoneità al maneggio armi dal Tsn, perché il Tsn medesimo è obbligato a fornire, a richiesta della pubblica amministrazione, la conferma che il cittadino ha effettivamente conseguito l'abilitazione, senza alcun giro di "carte bollate". Nello specifico si è anche pronunciata la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che con nota del 3 aprile 2013 ha confermato che "L'amministrazione non sia sempre obbligata ad acquisire comunque d'ufficio le informazioni, ma possa anche ritenere sufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, salvo poi effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese". (R.P.)

le alla validità del certificato del Tsn, probabilmente per far fregare ai cittadini un po' di soldi dall'Uits, e un po' tutti (me compreso) avevano ipotizzato soluzioni di validità temporanea del certificato, sempre sperando che il Ministero chiarisse ufficialmente la sua opinione.

Ora però che vengo informato che a Napoli pretendono di far rifare il maneggio armi a un cacciatore perché ha la licenza da più di 10 anni, ed è il momento di dire che si devono chiarire le idee: non si può far dire ciò alla legge ciò che non dice, neppure con la più talebana della interpretazioni. Chi ha fatto anche trent'anni fa il certificato di abilitazione al maneggio delle armi, ma nel frattempo ha sempre rinnovato il porto d'armi, non ha alcun bisogno di rifare l'abilitazione, né può essergli richiesto ciò.

Si deve anzi prendere atto che il legislatore non ha modificato la norma per cui non è richiesto il maneggio armi per collezionarle e che pertanto ha confermato implicitamente che non è richiesto il certificato maneggio armi per il nulla osta al loro acquisto e che le diverse prassi seguite nelle questure sono illegali perché in contrasto con la legge.



1. Un vecchio certificato di idoneità al maneggio delle armi. L'abilitazione non ha scadenza e, dalla fine del 2011, non è neppure necessario farsi dare la copia cartacea da presentare alla questura o al commissariato, sostituita da un'autocertificazione.

2. Il certificato non è richiesto a chi abbia prestato servizio nelle forze armate entro i dieci anni precedenti al primo rilascio di un porto d'armi.

